



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 3 novembre 2023 n.159

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.18 del 24 ottobre 2023;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD PER L'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER
PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale (Allegato A), firmata a Londra il 17 maggio 2023, a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione medesima.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 2023/1723 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETERIO DI STATO**
Massimo Andrea Ugolini

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

The Government of the Republic of San Marino and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters;

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital and without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States);

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Persons covered

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

2. For the purposes of this Convention, income or gains derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income or gains of a resident of a Contracting State but only to the extent that the income or gain is treated, for purposes of taxation by that State, as the income or gain of a resident of that State.

3. This Convention shall not affect the taxation, by a Contracting State, of its residents except with respect to the benefits granted under paragraph 3 of Article 7, paragraph 2 of Article 9 and Articles 18, 19, 20, 22, 23, 24 and 26.

ARTICLE 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

a) in the case of San Marino:
the general income tax which is levied:

- (i) on individuals;
- (ii) on bodies corporate and proprietorships;

(hereinafter referred to as “San Marino tax”);

b) in the case of the United Kingdom:

- (i) the income tax;
- (ii) the corporation tax; and
- (iii) the capital gains tax;

(hereinafter referred to as “United Kingdom tax”).

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

ARTICLE 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- a) the term “San Marino” means the territory of the Republic of San Marino, including any other area within which the Republic of San Marino, in accordance with international law, exercises sovereign rights or jurisdiction;
- b) the term "United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland but, when used in a geographical sense, means the territory and territorial sea of Great Britain and Northern Ireland and the areas beyond that territorial sea over which Great Britain and Northern Ireland exercise sovereign rights or jurisdiction in accordance with their domestic law and international law;
- c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean, as the context requires, San Marino or the United Kingdom;
- d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
- e) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- f) the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;
- g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- h) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft, except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State;
- i) the term “competent authority” means:
 - (i) in San Marino, the Ministry of Finance or its authorised representative, and, for the purposes of Article 25 “Exchange of information”, the Central Liaison Office of the Republic of San Marino;
 - (ii) in the United Kingdom, the Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs or their authorised representative;
- j) the term “national” means:
 - (i) in relation to San Marino, any individual possessing the nationality or citizenship of San Marino, any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in San Marino;

- (ii) in relation to the United Kingdom, any British citizen, or any British subject not possessing the citizenship of any other Commonwealth country or territory, provided he has the right of abode in the United Kingdom; and any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in the United Kingdom;
- k) the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an independent character;
- l) the term “pension scheme” of a Contracting State means an entity or arrangement established in that State that is treated as a separate person under the taxation laws of that State and:
 - (i) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that State or one of its political subdivisions or local authorities; or
 - (ii) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subdivision (i).

Where an arrangement established in a Contracting State would constitute a pension scheme under subdivision (i) or (ii) if it were treated as a separate person under the taxation laws of that State, it shall be considered, for the purposes of this Convention, as a separate person treated as such under the taxation laws of that State and all the assets, income and gains to which the arrangement applies shall be treated as assets held and income and gains derived by that separate person and not by another person.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a different meaning pursuant to the provisions of Article 24, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which this Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

ARTICLE 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income or capital gains from sources in that State.

2. The term “resident of a Contracting State” includes
 - a) a pension scheme established in that State; and
 - b) an organisation that is established and is operated exclusively for religious, charitable, scientific, cultural, or educational purposes (or for more than one of those purposes) and that is a resident of that State according to its laws, notwithstanding that all or part of its income or gains may be exempt from tax under the domestic law of that State.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
- c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention, except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop; and
- f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

- a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

- a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or
- b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

6. For the purposes of paragraph 5, an enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, an enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise or in the two enterprises.

7. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

8. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

ARTICLE 7

Business profits

1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.

2. For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.

3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other State, the other State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on those profits. In

determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

4. Where profits include items of income or gains which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

International shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

ARTICLE 9

Associated enterprises

1. Where
 - a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
 - b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions

of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

ARTICLE 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State may also be taxed in that State and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State:

- a) except as provided in sub-paragraph b), such dividends shall be exempt from tax in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident;
- b) where dividends are paid out of income (including gains) derived directly or indirectly from immovable property within the meaning of Article 6 by an investment vehicle which distributes most of this income annually and whose income from such immovable property is exempted from tax, the tax charged by the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends other than where the beneficial owner of the dividends is a pension scheme established in the other Contracting State, where the exemption provided in sub-paragraph a) shall apply.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as any other item which is treated as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

ARTICLE 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 0 per cent of the gross amount of the interest.

3. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. The term shall not include any item which is treated as a dividend under the provisions of Article 10.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain

taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films and recordings for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information (know-how) concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.

3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or of movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property, as defined in Article 6, situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and
- b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.

ARTICLE 15

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 16

Entertainers and sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of Article 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident's personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson acting as such accrues not to the entertainer or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

ARTICLE 17

Pensions

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State, shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other payments made under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 18

Government service

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

- b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services;

and is subject to tax in that State on such salaries, wages and other similar remuneration.

- 2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 19

Professors, teachers and researchers

A professor, teacher or researcher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding 2 years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school, or other similar educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State in respect of remuneration from such teaching or research provided that such remuneration arises from sources outside the first mentioned State and is subject to tax in that other State.

ARTICLE 20

Students and business apprentices

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the

first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

ARTICLE 21

Other income

1. Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, where an amount of income is paid to a resident of a Contracting State out of income received by trustees or personal representatives administering the estates of deceased persons and those trustees or personal representatives are residents of the other Contracting State, that amount shall be treated as arising from the same sources, and in the same proportions, as the income received by the trustees or personal representatives out of which that amount is paid.

Any tax paid by the trustees or personal representatives in respect of the income paid to the beneficiary shall be treated as if it had been paid by the beneficiary.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the beneficial owner of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the resident referred to in paragraph 1 and some other person, or between both of them and some third person, the amount of the income referred to in that paragraph exceeds the amount (if any) which would have been agreed upon between them in the absence of such a relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the income shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other applicable provisions of this Convention.

ARTICLE 22

Elimination of double taxation

1. Where a resident of San Marino derives income or gains which may be taxed in the United Kingdom in accordance with the provisions of this Convention (except to the extent that these provisions allow taxation by the United Kingdom solely because the income is also

income derived by a resident of the United Kingdom), San Marino shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax or capital gains tax paid in the United Kingdom. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in the United Kingdom.

2. Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regarding the allowance as a credit against United Kingdom tax of tax payable in a territory outside the United Kingdom or, as the case may be, regarding the exemption from United Kingdom tax of a dividend arising in a territory outside the United Kingdom or of the profits of a permanent establishment situated in a territory outside the United Kingdom (which shall not affect the general principle hereof):

- a) San Marino tax payable under the laws of San Marino and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within San Marino (excluding in the case of a dividend tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any United Kingdom tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which San Marino tax is computed;
- b) a dividend which is paid by a company which is a resident of San Marino to a company which is a resident of the United Kingdom shall be exempted from United Kingdom tax when the exemption is applicable and the conditions for exemption under the law of the United Kingdom are met;
- c) the profits of a permanent establishment in San Marino of a company which is a resident of the United Kingdom shall be exempted from United Kingdom tax when the exemption is applicable and the conditions for exemption under the law of the United Kingdom are met;
- d) in the case of a dividend not exempted from tax under sub-paragraph b) above which is paid by a company which is a resident of San Marino to a company which is a resident of the United Kingdom and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend, the credit mentioned in sub-paragraph a) above shall also take into account San Marino tax payable by the company in respect of its profits out of which such dividend is paid.

For the purposes of this paragraph, profits, income and gains owned by a resident of the United Kingdom which may be taxed in San Marino in accordance with this Convention shall be deemed to arise from sources in San Marino.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply where San Marino tax payable is in accordance with the provisions of this Convention solely because the income, profits or

chargeable gains referred to in that paragraph is also income derived by a resident of San Marino.

4. Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

ARTICLE 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, paragraph 4 of Article 12 or paragraph 4 of Article 21 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident or to its nationals.

ARTICLE 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of either Contracting State. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

5. Where,

- a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and
- b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the date when all the information required by the competent authorities in order to address the case has been provided to both competent authorities,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests in writing. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic

laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

ARTICLE 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to, the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

ARTICLE 26

Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 27

Entitlement to benefits

1. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income or a capital gain if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

2. Where a benefit under this Convention is denied to a person under paragraph 1, the competent authority of the Contracting State that would otherwise have granted this benefit shall nevertheless treat that person as being entitled to this benefit, or to different benefits with respect to a specific item of income or a capital gain, if such competent authority, upon request from that person and after consideration of the relevant facts and circumstances, determines that such benefits would have been granted to that person in the absence of the transaction or arrangement referred to in paragraph 1. The competent authority of the Contracting State to which the request has been made will consult with the competent authority of the other State before rejecting a request made under this paragraph by a resident of that other State.

ARTICLE 28

Entry into force

Each of the Contracting States shall notify the other, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

- a) in San Marino:
 - (i) in respect of taxes withheld at source, to the amounts collected as from 1 January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and
 - (ii) with respect to the other taxes on income, to the taxes referred to taxable periods as from 1 January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and

- b) in the United Kingdom:
 - (i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of the second month next following the date on which this Convention enters into force;
 - (ii) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6th April next following the date on which this Convention enters into force;
 - (iii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1st April next following the date on which this Convention enters into force.

ARTICLE 29

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate this Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiry of five years from the date of entry into force of this Convention. In such event, this Convention shall cease to have effect:

- a) in San Marino:
 - i) in respect of taxes withheld at source, to the amounts collected as from 1 January of the calendar year next following that in which the notification of termination is given; and
 - ii) with respect to the other taxes on income, to the taxes referred to taxable periods as from 1 January of the calendar year next following that in which the notification of termination is given; and

- b) in the United Kingdom:
 - (i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited after the date that is six months after the date on which notice of termination was given;

- (ii) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6th April next following the date on which the notice is given;
- (iii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1st April next following the date on which the notice is given.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, duly authorised to this end, have signed this Convention.

Done in duplicate at London this 17th day of May 2023 in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the
Republic of San Marino

For the Government of the
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland

Luca Beccari

Victoria Atkins

Minister of Foreign Affairs

Financial Secretary to the Treasury

Protocol

At the moment of the signature of the Convention between the Government of the Republic of San Marino and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Elimination of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and on Capital and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance, the undersigned, duly authorised thereto, have agreed upon the following provisions which constitute an integral part of the Convention.

1. With reference to Article 5

It is understood that, notwithstanding the UK's observation on the Commentary (at paragraph 176 as it read on 21 November 2017), for the purposes of this Convention the term "permanent establishment" may also encompass a server in accordance with the Commentary on the OECD model Tax Convention on Income and on Capital.

2. With reference to Article 8

It is understood that both Contracting States will apply the OECD model Commentary on International Shipping and Air Transport, in particular in relation to the treatment of profits from the rental, on a bareboat basis, of ships and aircraft and profits from the use, maintenance or rental of containers used for the transport of good or merchandise.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, duly authorised to this end, have signed this Protocol.

Done in duplicate at London this 17th day of May 2023 in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the
Republic of San Marino

Luca Beccari

Minister of Foreign Affairs

For the Government of the
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland

Victoria Atkins

Financial Secretary to the Treasury

**CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL
GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
PER L'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE
E L'ELUSIONE FISCALE**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Desiderando sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e rafforzare la cooperazione in materia fiscale;

Intendendo concludere una Convenzione per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e senza creare opportunità di mancata o ridotta tassazione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (anche mediante accordi di treaty-shopping finalizzati all'ottenimento degli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto dei residenti di Stati terzi);

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Soggetti considerati

1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

2. Ai fini della presente Convenzione, i redditi o le plusvalenze percepiti da o tramite un'entità o un istituto trattato come interamente o parzialmente trasparente dal punto di vista fiscale ai sensi della legge fiscale di uno Stato Contraente si considerano essere i redditi o le plusvalenze di un residente di uno Stato Contraente, ma solo nella misura in cui i redditi o le plusvalenze vengono trattati, ai fini della tassazione da parte di tale Stato, come redditi o plusvalenze di un residente di detto Stato.

3. La presente Convenzione non pregiudica la tassazione, da parte di uno Stato Contraente, dei suoi residenti, tranne per quanto riguarda i benefici concessi ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo 7, del paragrafo 2 dell'Articolo 9 e degli Articoli 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 26.

ARTICOLO 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sulle plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne San Marino:

l'imposta generale sui redditi che si applica:

(i) alle persone fisiche;

(ii) alle persone giuridiche e alle imprese individuali;

(qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese");

b) per quanto concerne il Regno Unito:

(i) l'imposta sul reddito;

(ii) l'imposta sulle società; e

(iii) l'imposta sulle plusvalenze;

(qui di seguito indicate quali "imposta del Regno Unito").

4. La Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

ARTICOLO 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine “San Marino” designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- b) il termine “Regno Unito” designa la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord; tuttavia, ove utilizzato in senso geografico, designa il territorio e le acque territoriali della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e le zone al di fuori delle acque territoriali su cui la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord esercitano diritti sovrani o hanno giurisdizione conformemente al loro diritto interno e al diritto internazionale;
- c) le espressioni “uno Stato Contraente” e “l’altro Stato Contraente” designano, a seconda del contesto, San Marino o il Regno Unito;
- d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;
- f) il termine “impresa” si applica all’esercizio di una qualsiasi attività economica;
- g) le espressioni “impresa di uno Stato Contraente” e “impresa dell’altro Stato Contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato Contraente;
- h) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate in uno Stato Contraente e l’impresa che gestisce la nave o l’aeromobile non sia un’impresa di detto Stato;
- i) l’espressione “autorità competente” designa:
 - (i) a San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze o il suo rappresentante autorizzato e, ai fini dell’Articolo 25 “Scambio di informazioni”, l’Ufficio Centrale di Collegamento della Repubblica di San Marino;
 - (ii) nel Regno Unito, i Commissari Fiscali e Doganali o il loro rappresentante autorizzato;

- j) il termine “nazionali” designa:
- (i) per quanto riguarda San Marino, ogni persona fisica che abbia la nazionalità o la cittadinanza di San Marino, ogni persona giuridica, società di persone o associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore a San Marino;
 - (ii) per quanto riguarda il Regno Unito, ogni cittadino britannico, oppure ogni soggetto britannico che non abbia la cittadinanza di nessun altro paese o territorio del Commonwealth, a condizione che abbia il diritto di soggiorno nel Regno Unito; e ogni persona giuridica, società di persone o associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore nel Regno Unito;
- k) l’espressione “attività economica” comprende l’esercizio delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendente;
- l) l’espressione “regime pensionistico” di uno Stato Contraente designa un’entità o un istituto stabilito in tale Stato che viene trattato come una persona a sé stante ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:
- (i) che viene stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire prestazioni pensionistiche e prestazioni accessorie o accidentali a persone fisiche e che è regolamentato come tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o enti locali; o
 - (ii) che viene stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o istituti di cui al sottoparagrafo (i).

Se un istituto stabilito in uno Stato Contraente costituisce uno schema pensionistico ai sensi dei sottoparagrafi (i) o (ii) e se è trattato come soggetto distinto ai sensi delle leggi fiscali di detto Stato, tale istituto sarà considerato, ai fini della presente Convenzione, come un soggetto distinto trattato come tale ai sensi delle leggi fiscali di detto Stato e tutte le attività, i redditi e le plusvalenze relativi all’istituto saranno trattati come attività detenute e redditi e plusvalenze percepiti da tale soggetto distinto e non da un altro soggetto.

2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o a meno che le autorità competenti non concordino un diverso significato ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 24, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la presente Convenzione, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

ARTICOLO 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale termine non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito o le plusvalenze che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. L'espressione "residente di uno Stato Contraente" comprende

- a) un regime pensionistico stabilito in detto Stato; e
- b) un'organizzazione costituita e gestita esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali o educativi (o per più di uno di tali scopi) e che sia residente di detto Stato in base alla sua legislazione, anche se tutti o parte dei suoi redditi o plusvalenze possono essere esenti da imposta ai sensi della legislazione nazionale di detto Stato.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, le autorità competenti degli Stati Contraenti si adoperano per determinare di comune accordo lo Stato Contraente di cui tale

persona deve essere considerata un residente ai fini della Convenzione, tenuto conto della sua sede della direzione effettiva, del luogo in cui essa è stata costituita o altrimenti creata e di qualsiasi altro fattore pertinente. In assenza di tale accordo, tale persona non ha diritto ad alcuno sgravio o esenzione dall'imposta prevista dalla presente Convenzione, salvo nella misura in cui ciò venga concordato dalle autorità competenti degli Stati Contraenti.

ARTICOLO 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, con l'espressione “stabile organizzazione” si intende una sede fissa di affari per mezzo della quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio; e
- f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere o un progetto di costruzione o installazione costituisce una stabile organizzazione solo se ha una durata superiore a 12 mesi.

4. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una stabile organizzazione se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci, o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei sottoparagrafi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che venga utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente collegata ad essa svolge attività economiche nello stesso luogo o in un altro luogo nello stesso Stato Contraente e

- a) tale luogo o altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente collegata ad essa a norma del presente Articolo, o
- b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o imprese strettamente collegate nei due luoghi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività economiche svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o imprese strettamente collegate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione organica di impresa.

6. Ai fini del paragrafo 5, un'impresa è strettamente collegata ad un'impresa se, in base a tutti i fatti e circostanze pertinenti, una abbia il controllo dell'altra o entrambe siano sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, si ritiene che un'impresa sia strettamente collegata ad un'impresa se l'una possiede direttamente o indirettamente interessi per oltre il 50 per cento come beneficiario nell'altra (o, nel caso di una società, oltre il 50 per cento del voto e del valore aggregati delle azioni della società o delle partecipazioni in qualità di beneficiario nella società) o se un'altra persona o impresa possiede direttamente o indirettamente interessi per oltre il 50 per cento come beneficiario nella persona e nell'impresa o nelle due imprese (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del voto e del valore aggregati delle azioni della società o delle partecipazioni in qualità di beneficiario nella società).

7. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 8 - agisce per conto di un'impresa ed ha, e abitualmente esercita, in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti per conto dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che le attività di detta persona siano limitate alle attività citate al paragrafo 4 che, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero di tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

8. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

9. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in detto altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione o diversamente) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far sì che una qualsiasi di dette società venga considerata una stabile organizzazione dell'altra.

ARTICOLO 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto generale riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa.

ARTICOLO 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività come indicato sopra, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 possono essere imponibili in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili attribuibili in ciascuno Stato Contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nei suoi rapporti con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni svolte, delle attività utilizzate e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso la altre parti dell'impresa.

3. Laddove, a norma del paragrafo 2, uno Stato Contraente aggiusti gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di uno degli Stati Contraenti e tassi di conseguenza gli utili dell'impresa che sono stati sottoposti a tassazione nell'altro Stato, l'altro Stato, nella misura necessaria per eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un opportuno aggiustamento all'ammontare dell'imposta applicata su tali utili. Nel determinare tale rettifica, le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito o plusvalenze considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

ARTICOLO 8

Navigazione marittima ed aerea internazionale

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente derivanti dall'impiego in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9

Imprese associate

1. Allorché
 - a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
 - b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, siano vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'opportuna rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tale rettifica si tiene debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

ARTICOLO 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, i dividendi pagati da una società che è residente di uno Stato Contraente possono essere tassati anche in detto Stato ed in conformità alla legislazione di detto Stato; tuttavia, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente:

- a) ad eccezione di quanto previsto al sottoparagrafo b), tali dividendi sono esenti da imposta nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente;
- b) se i dividendi sono pagati con redditi (comprese le plusvalenze) derivanti direttamente o indirettamente da beni immobili ai sensi dell'Articolo 6 da uno strumento di investimento che distribuisce annualmente la maggior parte di tali redditi e i cui redditi derivanti da tali beni immobili sono esenti da imposta, l'imposta applicata dallo Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, salvo il caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi sia un regime pensionistico stabilito nell'altro Stato Contraente, nel qual caso si applica l'esenzione di cui al sottoparagrafo a).

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo, il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché qualsiasi altro elemento trattato come reddito derivante da azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.

5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

ARTICOLO 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto Stato in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato Contraente, l’imposta così applicata non può eccedere lo 0 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente Articolo, il termine “interessi” designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non include elementi che sono trattati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 10.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente, da cui provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleggi

effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati eccede, per qualsiasi motivo quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e il cui beneficiario effettivo sia un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente Articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi pellicole cinematografiche e registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, ovvero per informazioni (know-how) concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, da cui provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati eccede, per qualsiasi motivo quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 13

Plusvalenze

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa), possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
3. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili di un residente di uno Stato Contraente derivanti dall'alienazione di azioni o interessi analoghi, quali interessi in una società di persone o in un trust, che abbiano tratto più del 50 per cento del proprio valore in modo diretto o indiretto da beni immobili, come definiti all'Articolo 6, situati nell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati a imposizione in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni bene, diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

ARTICOLO 14

Redditi da lavoro dipendente

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 15, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - a) il percipiente soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; e

- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, come membro dell'equipaggio regolare di una nave o di un aeromobile, esercitata a bordo di una nave o di un aeromobile impiegato in traffico internazionale, diversa da quella esercitata a bordo di una nave o di un aeromobile impiegato esclusivamente all'interno dell'altro Stato Contraente, sono imponibili solo nello Stato per primo menzionato.

ARTICOLO 15

Compensi e gettoni di presenza

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

ARTICOLO 16

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni dell'Articolo 14, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle prestazioni personali di detto residente svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo in quanto tale siano corrisposti non all'artista o allo sportivo ma ad un'altra persona, detta remunerazione, nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, può essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

ARTICOLO 17

Pensioni

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altri pagamenti effettuati nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

ARTICOLO 18

Funzioni pubbliche

1. a) I salari, gli stipendi e altre remunerazioni analoghe pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

(i) ha la nazionalità di tale Stato; o

(ii) non è divenuto residente di tale Stato al solo scopo di rendervi i servizi;

ed è assoggettata ad imposta in relazione a detti salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe.

2. a) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di detto Stato e ne ha la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano a salari, stipendi, pensioni e altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di

una attività economica esercitata da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

ARTICOLO 19

Professori, insegnanti e ricercatori

Un professore, un insegnante o un ricercatore, il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a 2 anni, in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è tassabile unicamente in detto altro Stato limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca, a condizione che detta remunerazione derivi da fonti situate al di fuori del primo Stato menzionato e sia soggetta ad imposta in detto altro Stato.

ARTICOLO 20

Studenti e apprendisti

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

ARTICOLO 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito il cui beneficiario effettivo sia un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, quando un ammontare di reddito è pagato ad un residente di uno Stato Contraente con i redditi percepiti dagli amministratori fiduciari o dai rappresentanti personali che amministrano il patrimonio ereditario di persone decedute e tali amministratori fiduciari o rappresentanti personali sono residenti dell'altro Stato Contraente, tale ammontare è trattato come proveniente dalle stesse fonti e nelle stesse proporzioni dei redditi percepiti dagli amministratori fiduciari o dai rappresentanti personali con i quali tale ammontare è pagato.

Qualsiasi imposta pagata dagli amministratori fiduciari o dai rappresentanti personali in relazione al reddito pagato al beneficiario sarà trattata come se fosse stata pagata dal beneficiario.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario effettivo di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il residente di cui al paragrafo 1 e un'altra persona, o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare del reddito di cui in detto paragrafo eccede l'ammontare (eventuale) che sarebbe stato convenuto tra di essi in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto all'ammontare per ultimo menzionato. In tal caso, la parte eccedente del reddito continua ad essere imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni applicabili della presente Convenzione.

ARTICOLO 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Se un residente di San Marino ritrae reddito o plusvalenze che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassati nel Regno Unito (ma solo nella misura in cui tali disposizioni consentono la tassazione da parte del Regno Unito unicamente per via del fatto che il reddito è anche reddito che un residente del Regno Unito ritrae), San Marino accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente per un ammontare pari all'imposta sul reddito o all'imposta sulle plusvalenze pagata nel Regno Unito. Tuttavia, in entrambi i casi l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, attribuibile, a seconda dei casi, al reddito che può essere assoggettato ad imposizione nel Regno Unito.

2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito relative alla detrazione come credito d'imposta sull'imposta del Regno Unito dell'imposta dovuta in un territorio al di fuori del Regno Unito o, a seconda dei casi, all'esenzione dall'imposta del Regno Unito di un dividendo derivante da un territorio al di fuori del Regno Unito o degli utili di una stabile organizzazione situata in un territorio al di fuori del Regno Unito (che non pregiudicano il principio generale della presente Convenzione):

- a) l'imposta di San Marino dovuta ai sensi della legislazione di San Marino e conformemente alla presente Convenzione, direttamente o mediante deduzione, sugli utili, redditi o plusvalenze imponibili da fonti interne a San Marino (ad esclusione dell'imposta sui dividendi dovuta sugli utili con cui sono pagati i dividendi), è detraibile come credito d'imposta su qualsiasi

imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili, redditi o plusvalenze imponibili sui quali viene calcolata l'imposta di San Marino;

- b) i dividendi pagati da una società residente a San Marino a una società residente nel Regno Unito sono esenti dall'imposta del Regno Unito quando l'esenzione è applicabile e sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione ai sensi della legislazione del Regno Unito;
- c) gli utili di una stabile organizzazione a San Marino di una società residente nel Regno Unito sono esenti dall'imposta del Regno Unito quando l'esenzione è applicabile e sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione ai sensi della legislazione del Regno Unito;
- d) nel caso di dividendi non esenti da imposta ai sensi del precedente sottoparagrafo b) pagati da una società residente a San Marino ad una società residente nel Regno Unito e che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del potere di voto nella società che paga i dividendi, il credito d'imposta di cui al precedente sottoparagrafo a) tiene conto dell'imposta sammarinese dovuta dalla società sui suoi utili con i quali tali dividendi sono pagati.

Ai fini del presente paragrafo, gli utili, i redditi e le plusvalenze posseduti da un residente del Regno Unito che sono imponibili a San Marino ai sensi della presente Convenzione si considerano provenire da fonti situate a San Marino.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui l'imposta sammarinese dovuta sia conforme alle disposizioni della presente Convenzione per il solo fatto che i redditi, gli utili o le plusvalenze imponibili di cui a detto paragrafo sono anche redditi prodotti da un residente di San Marino.

4. Quando, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi residui di detto residente, tenere conto del reddito esente da imposta.

ARTICOLO 23

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in detto altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 6 dell'Articolo 11, paragrafo 4 dell'Articolo 12 o paragrafo 4 dell'Articolo 21, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Nessuna disposizione del presente Articolo può essere interpretata nel senso di obbligare uno dei due Stati Contraenti ad accordare alle persone fisiche non residenti in detto Stato le detrazioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta accordate alle persone fisiche ivi residenti o ai propri nazionali.

ARTICOLO 24

Procedura di reciproco accordo

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente di uno dei due Stati Contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni interne degli Stati Contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

5. Se,

- a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato Contraente sulla base del fatto che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti hanno comportato per quella persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e
- b) le autorità competenti non sono in grado di giungere ad un accordo per risolvere tale caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti al fine di affrontare il caso sono state fornite ad entrambe le autorità competenti,

eventuali questioni irrisolte derivanti dal caso vengono sottoposte ad arbitrato se la persona lo richiede per iscritto. Tali questioni irrisolte non vengono, tuttavia, sottoposte ad arbitrato se è già stata emessa una decisione in merito a dette questioni da una corte o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'amichevole composizione che attua la decisione arbitrale, tale decisione è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e verrà attuata quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali di tali Stati. Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

ARTICOLO 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. In deroga a quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato Contraente possono essere utilizzate per altri fini quando l'uso di tali informazioni per tali altri fini è possibile secondo la

legislazione di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni autorizza tale uso.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire dette informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

ARTICOLO 26

Membri di missioni diplomatiche e uffici consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

ARTICOLO 27

Diritto ai benefici

1. In deroga alle altre disposizioni della presente Convenzione, non viene concesso un beneficio ai sensi della presente Convenzione in relazione ad un elemento di reddito o una plusvalenza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio è stato uno degli scopi principali di un accordo o transazione che ha determinato direttamente o indirettamente tale beneficio, a meno che non si stabilisca che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe in conformità con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Allorquando un beneficio ai sensi della presente Convenzione viene negato ad una persona ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato Contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio considera tuttavia tale persona come avente diritto a detto beneficio, o a benefici diversi per quanto riguarda un elemento specifico di reddito o una plusvalenza, se tale autorità competente, su richiesta di detta persona e dopo aver esaminato i fatti e le circostanze pertinenti, stabilisce che tali benefici sarebbero stati concessi a detta persona in assenza dell'operazione o dell'accordo di cui al paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato Contraente al quale è stata presentata la richiesta si consulterà con l'autorità competente dell'altro Stato prima di respingere una richiesta presentata ai sensi del presente paragrafo da un residente di tale altro Stato.

ARTICOLO 28

Entrata in vigore

Ciascuno dei due Stati Contraenti notifica all'altro, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalle proprie leggi per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica di cui sopra e avrà effetto:

- a) a San Marino:
 - (i) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore; e
 - (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore; e

- b) nel Regno Unito:

- (i) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, per gli importi pagati o attribuiti a decorrere dal primo giorno del secondo mese immediatamente successivo alla data in cui la Convenzione è entrata in vigore;
- (ii) con riferimento all'imposta sul reddito e all'imposta sulle plusvalenze, per ciascun anno fiscale che inizia il, o successivamente al 6 aprile immediatamente successivo alla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore;
- (iii) con riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno fiscale che inizia il, o successivamente al 1 aprile immediatamente successivo alla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore.

ARTICOLO 29

Denuncia

La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la presente Convenzione, attraverso i canali diplomatici, mediante notifica almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare che ha inizio successivamente allo scadere di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. In questo caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) a San Marino:
 - i) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, sulle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui viene notificata la denuncia; e
 - ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui viene notificata la denuncia; e
- b) nel Regno Unito:
 - (i) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, per gli importi pagati o attribuiti successivamente alla data corrispondente a sei mesi dopo la data in cui è stata notificata la denuncia;
 - (ii) con riferimento all'imposta sul reddito e all'imposta sulle plusvalenze, per ciascun anno fiscale che inizia il, o successivamente al 6 aprile immediatamente successivo alla data in cui viene notificata la denuncia;

- (iii) con riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno fiscale che inizia il, o successivamente al 1 aprile immediatamente successivo alla data in cui viene notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice copia a Londra il 17 maggio 2023 nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino

Luca Beccari
Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Per il Governo del
Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord

Victoria Atkins
Segretario Finanziario del Tesoro

Protocollo

Al momento della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno convenuto sulle seguenti disposizioni, che formano parte integrante della presente Convenzione.

1. In riferimento all'Articolo 5

Resta inteso che, nonostante l'osservazione del Regno Unito sul Commentario (al paragrafo 176 nella versione del 21 novembre 2017), ai fini della presente Convenzione, il termine "stabile organizzazione" può comprendere anche un server in conformità al Commentario al modello di Convenzione fiscale dell'OCSE sui redditi e sul patrimonio.

2. In riferimento all'Articolo 8

Resta inteso che entrambi gli Stati Contraenti applicheranno il modello OCSE di Commentario sul trasporto marittimo e aereo internazionale, in particolare per quanto riguarda il trattamento degli utili derivanti dal noleggio, a scafo nudo, di navi e aeromobili e degli utili derivanti dall'utilizzo, dalla manutenzione o dal noleggio di container utilizzati per il trasporto di merci o beni.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice copia a Londra il 17 maggio 2023 nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino

Luca Beccari
Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Per il Governo del
Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord

Victoria Atkins
Segretario Finanziario del Tesoro